



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1714/2020 RG promossa con ricorso

da

████████████████████

con proc. avv.ti Giancarlo Moro e Camilla Cenci, come da mandato allegato al ricorso

- ricorrente -

contro

ULSS 3 SERENISSIMA

con proc. dom. in Mestre - Venezia avv.to Paola Gazzi, come da mandato e giusta delibera allegati alla comparsa di costituzione

- resistente -

IN PUNTO: risarcimento danni da infortunio sul lavoro;
decisa all' udienza 25.11.2021

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 9.9.2020 presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente della Ulss 3 Serenissima con mansioni di infermiera addetta all'assistenza domiciliare integrata e sede di lavoro presso l'ospedale Villa Salus in Venezia, ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno per un infortunio sul lavoro subito il 29.1.2018.

Esponde di essersi infortunata durante lo svolgimento dell' attività lavorativa mentre stava transitando nel locale deputato alla preparazione del materiale necessario per gli interventi domiciliari, sito al primo piano di Villa Salus, di essere in particolare inciampata sul bordo sollevato di una piastrella in PVC della pavimentazione, subendo una lesione a carico del piede sinistro, immediatamente soccorsa dai colleghi ██████████ e ██████████ e accompagnata dal collega ██████████ al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Mestre, ove i sanitari hanno diagnosticato "*frattura diafisi del quinto MT piede sinistro*".

Ascritta la responsabilità dell' evento all' Ente datore di lavoro ex art 2087 c.c., ne chiede la condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di euro € 15.656,00 oltre accessori.

L' Ente convenuto si è costituito tempestivamente contestando la pretesa attorea per assenza di qualsivoglia propria responsabilità in ordine all' occorso; contestando inoltre la pretesa attorea anche in punto *quantum*.

La causa è stata istruita tramite acquisizione di documentazione, prove orali e c.t.u. medico-legale.

Sono state depositate note finali autorizzate.

All' odierna udienza è stata trattenuta in decisione all' esito di udienza da remoto ex art 221 comma 6 legge 77/20 per emergenza Covid 19.

Il ricorso va accolto

AN DEBEATUR

Secondo consolidati principi giurisprudenziali l'art. 2087 c.c. non configura un' ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro, direttamente fondata sul rapporto contrattuale ed eventualmente concorrente con la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., deriva dal mancato adempimento dell' obbligo di adottare, nell' esercizio dell' impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti.

Tale responsabilità è collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggeriti dalle conoscenze specifiche e tecniche del momento.

Non è dunque basata su un criterio puramente oggettivo di imputazione dell' evento lesivo collegato al rischio inerente l' attività svolta nel suo interesse, nel senso che il datore di lavoro può fornire la prova dell' avvenuto adempimento dell' obbligo previsto dall' art. 2087 c.c. e cioè di avere adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi connessi all' attività lavorativa.

La previsione dell' obbligo contrattuale di sicurezza comporta - in linea con i principi generali in tema di obbligazione affermati dalle ss.uu. Cass. nella nota pronuncia 30.10.2001 n. 13533 e già in precedenza applicati nella materia specifica degli infortuni sul lavoro con orientamento consolidato dalla sezione semplice - che al lavoratore è sufficiente provare il danno ed il nesso causale; spetta poi all' imprenditore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno con la conseguenza che solo l' effettiva interruzione del nesso di causalità tra infortunio (o malattia) e un comportamento colpevole dell' imprenditore esclude la responsabilità di costui non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, per condotta negligente o imprudente dello stesso, ma occorrendo o una di lui condotta dolosa (o comunque assolutamente anomala) ovvero la presenza di un rischio effettivo generato da un' attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso.

Il datore di lavoro è in particolare responsabile non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente non assumendo alcun valore esimente per l' imprenditore l' eventuale concorso di colpa del lavoratore e potendo configurarsi un esonero di responsabilità per il datore

stesso soltanto quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell' abnormità e dell' assoluta inopinabilità, da valutarsi anche con riferimento al livello di esperienza del singolo lavoratore. Dunque, fermo il regime probatorio agevolato quanto alla colpa, sul lavoratore grava, a monte, l' onere di dimostrare il danno e il nesso causale.

Ciò posto sul piano generale, quanto al caso di specie la convenuta si è costituita non contestando puntualmente l'esistenza dell' infortunio e negando invece la propria responsabilità ex art. 2087 c.c..

La ricorrente ha comunque fornito pieno riscontro circa l'effettiva sussistenza dell' infortunio e la sua riconducibilità ad attività lavorativa.

I testi dalla stessa introdotti hanno, infatti, così riferito:

- [REDACTED] infermiere Ulss 3: *“ Il fatto è accaduto in mia presenza, ero proprio a fianco della collega e quando è inciampata e ha perso l' equilibrio con la coda dell' occhio me ne sono accorto e ho cercato di sorreggerla accompagnandola a terra nella caduta. Eravamo presso Villa Salus in un locale ex sala operatoria all' epoca adibito a stanza deposito/rifornimento; eravamo lì in orario e per esigenze di servizio; il locale era usato abitualmente in quanto vi è riposto il materiale di uso quotidiano nella nostra attività di assistenza domiciliare; la collega è caduta inciampando sul bordo sollevato di una piastrella che successivamente è stata in qualche modo sistemata. Maria è stata subito accompagnata da una nostra collega al PS. Non so se l' anomalia della pavimentazione fosse stata segnalata “;*
- [REDACTED] infermiere Ulss 3: *“ Quando è accaduto il fatto di causa ero presente anch'io nella stanza magazzino; ho visto Maria cadere a terra, Marino Pasqualetto che era in fianco a lei mi pare abbia tentato di sorreggerla; sapevo che nel punto dove è caduta c'era un sollevamento del linoleum, che dopo il fatto è stato sistemato. Maria è stata subito accompagnata da una collega al PS. Il locale era una ex sala operatoria dismessa, poi utilizzata come nostra sede di lavoro; vi era riposto il materiale necessario per la nostra attività di assistenza domiciliare; non so se l' anomalia della pavimentazione fosse stata segnalata, quando il fatto è accaduto ero adibito a tale servizio da poco (giugno 2017), ci era stato detto che era una sede provvisoria”;*
- [REDACTED] infermiere Ulss 3: *“ Il giorno del fatto di causa quando sono entrata in servizio Maria era già stata portata al PS; mi è stato detto che era caduta, poi da Maria stessa ho saputo che era inciampata su un pezzo di linoleum sollevato della pavimentazione della sala dove era riposto il nostro materiale di lavoro. So che c'era effettivamente tale anomalia nella pavimentazione, ovvero un lembo di piastrella di linoleum sollevato di un bel po', in quanto io stessa vi ero un po' di tempo prima inciampata perdendo completamente l' equilibrio e rimanendo in piedi per miracolo; data la pericolosità avevamo anche messo dei bidoni sopra per evitare di camminarci , ma poi venivano spostati dalle donne delle pulizie; non c'era alcuna segnaletica di pericolo; erano piastrelle grandi, credo 30x30 o 40x 40, di linoleum rigido”*

Il verbale e il referto del PS dell' OC All' Angelo di Mestre docc. 2 e 3 ric. attestano trauma minore al piede sinistro conseguenza di infortunio sul lavoro occorso il 29.1.2018, nei seguenti termini:

Parte Riservata al Triage:

Codice Colore:	Data/ora:	Trattamento/Box:	Cod Operatore:
BIANCO	29/01/2018 09:51	ORTOPEDIA FAST TRACK	38871

Modalità di Invio: 7.DECISIONE PROPRIA (GENITORE SE MINORENNE) Mezzo di Trasporto: AUTONOMO (MEZZO PROPRIO)

Causale: INCIDENTE SUL LAVORO

Motivo dell'arrivo

Trauma minore: piede sinistro

Indice dolore: -1

Parte Riservata al Medico:

Anamnesi:

29/01/2018 10:21 - Dott. TONON DANIELE

RIFERISCE TRAUMA ACCIDENTALE AL LAVORO OGGI.

Esame Obiettivo:

29/01/2018 10:21 - Dott. TONON DANIELE

PIEDE SINISTRO: TUMEFATTO E DOLENTE IN SEDE DI 5° MT.

Prestazioni Erogate da radiologia:

RX PIEDE SX	
-------------	--

Prestazioni Erogate:

APPARECCHIO GESSATO: OMERO-MANO-STIVALE VISITA ORTOPEDICA FT	ACCESSO O VISITA DI PS
---	------------------------

Negli stessi termini i successivi certificati di visita ortopedica 28.2.2018 e 13.3.2018 docc. 7 e 8 ric.

La sussistenza delle lesioni lamentate e il nesso di causa con l' infortunio sono ulteriormente e definitivamente provati dall' espletata ctu medico legale Dr.ssa Mainente,

Dal canto suo l' Ente datore di lavoro, gravato dal relativo onere di prova ex art.2087 c.c., non ha invece fornito prove atte a dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno, verificatosi a quel punto per caso fortuito o condotta abnorme della lavoratrice.

A tal fine l' Ente stesso avrebbe dovuto provare di aver adottato tutte le cautele richieste, tanto dalle norme speciali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quanto dalle regole generali di prudenza, perizia e diligenza, allo scopo di evitare l'infortunio.

Tale prova non è stata, appunto, fornita essendo anzi positivamente riscontrati dal materiale probatorio raccolto cattivo stato e mancata manutenzione della pavimentazione teatro della caduta (piastrella di linoleum sollevata).

Atteso dunque il mancato assolvimento da parte della convenuta della prova liberatoria, ne va dichiarata la responsabilità ex art 2087 c.c.

QUANTUM DEBEATUR.

Ciò posto in ordine all' *an debeatur*, in relazione al *quantum* in base alla già menzionata c.t.u. della dr.ssa Mainente è confermato che a causa dell' infortunio la ricorrente ha subito "frattura 5° MT piede Sx", adeguatamente trattata, ma con protrarsi di malattia e convalescenza causato da evoluzione algodistrofica per un periodo di inabilità temporanea lavorativa di 125 giorni, di cui 30 al 75% + 30 al 50% e ulteriori giorni 65 al 25%, e danno biologico permanente ad oggi, a postumi stabilizzati, del

4%, livello di sofferenza nella fase post-traumatica acuta della durata di 125 giorni, di grado medio per 30 giorni e medio-lieve nei rimanenti 95 giorni.

Sulla bozza trasmetta i ctp non hanno svolto osservazioni e tali risultanze della ctu, frutto di indagine approfondita e corretta anche sul piano metodologico, vanno dunque recepite.

La richiesta avanzata nelle note finali di parte convenuta di chiarimenti al ctu su incidenza del successivo infortunio domestico e dell' intolleranza all' apparecchio gessato sull' IP, va disattesa innanzitutto - come da odierna obiezione attorea a verbale - in quanto preclusa in radice dall' assenza di osservazioni del ctp; e comunque in secondo luogo siccome superflua emergendo in modo chiaro dalla ctu che l' intolleranza al gesso ha inciso unicamente sull' IT e che la quantificazione dell' IP nel 4% tiene conto dei soli postumi dell' infortunio sul lavoro come da quesito trattandosi di limitazione consequenziale alla verifica del nesso di causa ed essendo stato al ctu richiesto di determinare l' entità della compromissione del bene salute derivata dall' infortunio stesso, non anche da altri fattori/eventi. Va a monte affermata l' ammissibilità della domanda risarcitoria riferita all' applicabilità dell'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000.

La questione involge la problematica del c.d. danno biologico differenziale in quanto l' infortunio si è verificato nel vigore del nuovo sistema assicurativo introdotto dal D.Lgs. n. 38/2000, il cui art. 13 comma 1 comporterebbe, secondo appunto la compagnia assicuratrice terza chiamata, la preclusione della possibilità per il lavoratore di rivalersi per tale voce di danno nei confronti del datore di lavoro. L'eccezione presuppone l'adesione alla tesi secondo cui il nuovo sistema sarebbe omnicomprensivo, nel senso che la tutela assicurativa obbligatoria ricomprenderebbe per intero tutte le voci di danno alla persona, senza possibilità pratica di distinguere nell' ambito di quanto erogato dall' Inail tra parte inerente il danno biologico e parte inerente il danno patrimoniale.

Tale tesi difensiva non è condivisibile e la risarcibilità del c.d. danno biologico differenziale va, invece, riconosciuta.

Dal punto di vista teorico e concettuale il riconoscimento del differenziale (di cui alla giurisprudenza di merito maggioritaria; cfr. per tutte Corte d' Appello di Torino 11.5.2004 e 29.11.2004 n. 1639; Tribunale di Pinerolo 27.4.2004) è fondato sulla differenza ontologica tra risarcimento del danno ed indennizzo Inail, coinvolgendo il primo una più ampia sfera del danno alla persona, comprensiva anche del pregiudizio alla vita di relazione, affettiva, sociale.

La nuova normativa prevede, infatti, unicamente un indennizzo a scopo sociale, basato su una valutazione effettuata in base a tabelle predeterminate, che non consentono quindi, come invece è proprio del rimedio risarcitorio, la parametrizzazione della somma da erogare all' effettiva concreta specificità del danno, onde garantirne un integrale completo ristoro.

Sul piano strettamente normativo vanno richiamate le disposizioni di cui al già citato art. 13 D.Lgs. n. 38 del 23.2.2000, da un lato, e dell' art. 10 del DPR n. 1124/1965, dall'altro.

Ai sensi del comma 2 della prima di tali due disposizioni "*in caso di danno biologico, i danni conseguenti a infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dall' entrata in vigore*

del decreto ministeriale di cui al co. 3, l' Inail nell' ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all' art. 66 co. 1 n. 2) del testo unico, eroga l' indennizzo previsto e regolato dalla seguenti disposizioni ..." .

L' art. 10 prevede dal canto suo che "L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e ss.».

L'estensione delle prestazioni assicurative Inail al danno biologico ad opera del d.lgs. n. 38/2000 ha influito sull'ambito di applicazione della norma consentendo di includere nel danno differenziale risarcibile anche quello biologico.

L'art. 10 del d.p.r. n. 1124/1965, infatti, dispone che il risarcimento è dovuto *«solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e ss.»*.

L'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, a sua volta, dispone che il nuovo indennizzo debba essere erogato *«in luogo della prestazione di cui all'art. 66, co. 1, n. 2) del testo unico»*.

L'art. 66, co. 1, n. 2) del t.u. n. 1124/1965 prevede l'erogazione di *«una rendita per l'inabilità permanente»*.

Dunque, l'indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 38/2000 è andato a sostituire la rendita per inabilità permanente prevista dall' art. 66 del d.p.r. n. 1124/1965: ma allora l'art. 10 del d.p.r. n. 1124/1965 nella parte in cui prevede il risarcimento del danno differenziale *"per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e segg."* si riferisce anche ad un' indennità (la rendita per inabilità permanente di cui all' art. 66 co. 1 n.2 del TU) che ora è sostituita dall' indennizzo di cui all' art. 13 del D.Lgs n. 38/2000.

Il combinato disposto delle norme testè esaminate consente, quindi, in conclusione, di ritenere il danno biologico risarcibile nei confronti del datore di lavoro nonostante il vigore del nuovo sistema assicurativo introdotto dal D.Lgs. n. 38/2000, ferma ovviamente, la quantificazione di quanto dovuto dal datore "al netto" di quanto già erogato dall' Inail.

Nello specifico l' Inail per permanente nulla ha corrisposto, come da seguenti informazioni acquisite ex art 210/213 cpc, inserite a pct il 13.5.2021:

UFF. AREA LAVORATORI
TEL. 0412573211
E-MAIL veneziaterraferma@inail.it
Venezia, 31/05/2021

OGGETTO: RG 1714/20 - Infortunio [REDACTED] n. [REDACTED] del 29/01/2018

In risposta alla Vs. mail si comunica che per l'infortunio in oggetto, è stato erogato un importo totale, come dall'allegato provvedimento, di:

- € 8.216,68 lordi, a titolo di indennità di temporanea assoluta, liquidati al datore di lavoro ai sensi dell'art. 70 T.U. D.P.R. 1124/1965 per il periodo dal 02.02.2018 al 03.06.2018.

Nulla è stato erogato a titolo di danno biologico in quanto è stato riconosciuto il grado del 4% che non dà diritto ad indennizzo in capitale.

Si rimane a disposizione e si porgono cordiali saluti.

All'esito di liquidazione equitativa a sulla base delle Tabelle di Milano 2021, tenuto conto dell'età della ricorrente al momento dell'infortunio (anni 55 essendo nata nel 1963), ne derivano i seguenti importi:

- Danno non patrimoniale permanente: 4% a 55 anni € 5.196,00
 - Danno non patrimoniale temporaneo:
 - al 75% per 30 gg. di grado medio (€ 123,00/die) € 2.767,50
 - al 50% per 30 gg. (€ 99,00/die) € 1.485,00
 - al 25% per 65 gg. (€ 99,00/die) € 1.608,75
- € 5.861,25

- Danno patrimoniale (spese mediche sub doc. 16 ric) € 305,00

totale € 11.362,25 oltre ai soli interessi legali trattandosi di importo già rivalutato (Tabelle Milano 2021).

Le spese di lite seguono la soccombenza - liquidazione come in dispositivo.

p.q.m.

definitivamente pronunziando, *contrariis reiectis*, così provvede:

accertata la responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione dell'infortunio oggetto di causa, condanna il medesimo a pagare alla ricorrente a titolo risarcitorio l'importo di euro 11.362,25 oltre a interessi al tasso legale dalla data dell'infortunio (29.1.2018) al saldo effettivo, nonché a rifondere a suo favore le spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in complessivi € 5.901,00 + euro

118,50 per CU + euro 612,00 per ctp, con distrazione a favore dei difensori anticipatari avv.ti Giancarlo Moro e Camilla Cenci; pone per intero in via definitiva a carico del medesimo Ente convenuto le spese di ctu.

Così deciso in Venezia – udienza 25.11.2021

Il Giudice